



ASSOCIAZIONE
PALIO DEL MARE - ANZIO - Aps

Via A. Gramsci, 6 - ANZIO

C.F. 97734390582

www.paliodelmare.org

Verbale riunione del Consiglio Direttivo

Il giorno 21 giugno 2024, alle ore 18:00, presso la sede sociale in Anzio, P.zza Pia n 20, si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sui seguenti punti posti all'o.d.g..

1. Richiesta integrazione Runts
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Graziosi Angelo, Toti, Amato, Puccillo Cesare, De Grenet Mario, Fedele Fabio, De Lorenzo Saverio, Partenzi Salvatore,, Billardello Mario.

Assume la Presidenza il sig. Graziosi Angelo, verbalizza il sig. Puccillo Cesare.

Il Presidente constatato che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato, dichiara che è validamente costituito per la sua validità e pronto a deliberare.

Si passa alla trattazione dell'o.d.g..

Sul primo punto, si rappresenta la necessità di apportare integrazioni alla documentazione depositata all'atto dell'iscrizione al Runts e si passa alla lettura della comunicazione pervenuta dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Inclusione sociale, Area terzo settore e innovazione sociale in data 7 giugno 2024 e contraddistinta con il n. di pratica 1356105 e nello specifico:

1) Relativamente alla seguente osservazione: "Lo Statuto non è conforme al dettato dell'art. 35, comma 2 del D. lgs n. 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, con particolare riguardo alla privazione del diritto di voto ai soci minorenni, che lede lo status di socio degli stessi. Si richiama a tale proposito, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, la quale ribadisce che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale" si sostituisce l'attuale art. 16.3 con il seguente testo:

"Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea dai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale".

2) In relazione alla richiesta pervenuta di modificare l'art. 20.2 nella parte in cui prevede il ricorso alla cooptazione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di togliere il riferimento e inserisce in sostituzione il seguente testo:

"In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, per mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione."

3) In relazione alla mancata allegazione degli ultimi bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali di assemblea contenenti la delibera di approvazione, si procederà al deposito nei termini consentiti, unitamente all'indicazione dell'indirizzo pec dell'associazione e delle generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina.

Non essendo stati istituiti organi di controllo e di revisione, le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del D. lgs 117/2017 saranno trasmesse al momento in cui si procederà alla loro istituzione.

4) In ordine alla necessità di indicare il numero di volontari iscritti nel registro dell'Ente, che ad oggi risulta pari a 0, si rappresenta

"L'elenco dei Volontari i Sigg:

- Rossi Luciano
- Palomba Paola
- Toti Roberta
- Novara Valentina
- Tulli Andrea
- Di Rosa Giusy

Per un numero complessivo di 6 unità."

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, previa lettura per intero dello Statuto modificato, che si allega al presente verbale con la lettera A, e previa lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti il sig. Graziosi Angelo dichiara sciolta l'adunanza alle ore 20:00.

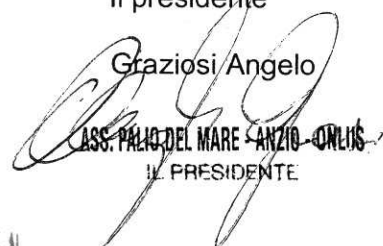
Il segretario

Puccillo Cesare



Il presidente

Graziosi Angelo



ASS. PALIO DEL MARE - ANZIO - ONLUS
IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomezia

Registrazione in data 12/07/2024 Serie 3 al n. 1115
Versato € 200.00 (Euro) Duecento
IL DIRETTORE





Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Palio del Mare – Anzio – APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata, "Palio del Mare-Anzio-APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS senza necessità di ulteriore approvazione assembleare né registrazione di modifica statutaria.

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Anzio. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Anzio non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. Essa opera nel territorio della provincia di Roma ed intende operare anche nella regione (Lazio) e nella nazione (Italia).
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo della denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Palio Del Mare-Anzio-APS" oppure "Palio Del Mare-Anzio - Associazione di Promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione opera in maniera specifica ed ha come scopo finalità di tutela della natura e dell'ambiente e delle cose di interesse artistico e storico nonché la promozione della cultura e dell'arte attraverso la riscoperta delle vocazioni marinare della città e delle sue origini nonché si propone di avvicinare i cittadini di Anzio ed in particolare i giovani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al mondo del mare e nell'ambito di tali finalità, e prevalentemente attraverso il servizio volontario, intende promuovere iniziative sportive, di studio, conferenze, dibattiti ed in genere manifestazioni culturali, artistiche, filantropiche e ricreative nonché qualsiasi altra attività ritenuta idonea per il conseguimento del suddetto scopo, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. E, nell'ambito delle manifestazioni storiche e culturali, ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti intesi a valorizzare qualificare le manifestazioni storiche che costituiscono un fattore di identità per le comunità locali ed innescano forti dinamiche di socializzazione, solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. L'Associazione si ispira al rispetto dei principi della costituzione italiana che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. In particolare l'Associazione si propone:
 - f. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio specie marinaro, ai sensi del D.L. 22 Gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
 - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, inclusi attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.L. 3 Luglio 2017 n. 117.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall'Associazione in via stabile e principale. L'Associazione potrà anche svolgere attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare i contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 - Attività



1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Interventi e servizi culturali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa sul tema marinaro;
 - c) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e limiti stabiliti dal Codice predetto e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

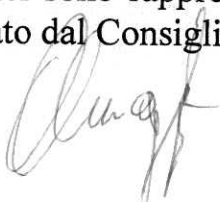
Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.



4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) successivi. La presa di visione esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.



2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, il presente statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando nel nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali e morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato da Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'Associazione

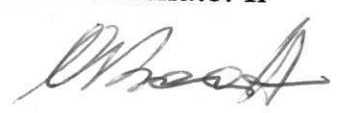
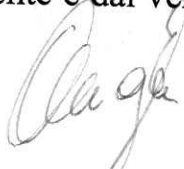
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) Il Presidente;
 - d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;



- e) L'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Su richiesta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi in cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione Assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il



verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,



con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea dai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare dai 3 (tre) ai 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

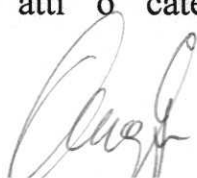
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - d) Nominare il Vicepresidente e il segretario dell'Associazione;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) Deliberare la convocazione dell'assemblea;
 - i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



3. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
 - c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 17, c.2, del presente Statuto;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di uno o più delle cause previste dall'Art.9 del presente statuto.
2. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, per mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica tre (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Firmare gli atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo;
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni la ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.



5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro Consigliere.

Art.22 – cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
 - c) Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 17, c.2 del presente statuto;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;



- d) Esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui gli articoli 5,6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dato degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo o di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo V

I libri sociali

Art. 27 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

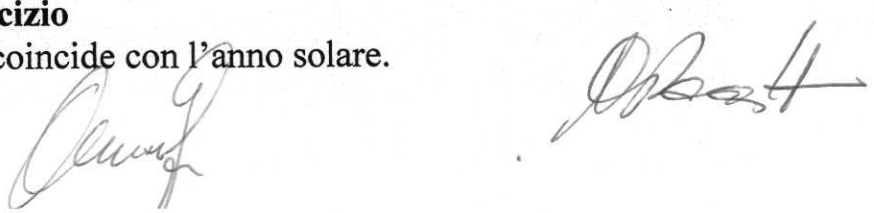
1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative se deliberate;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi, derrate alimentari, prodotti per l'igiene, prodotti per la casa ed altri prodotti necessari per la persona;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale ed attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per fare approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ASS. PALIO DEL MARE - ANZIO - ONLUS
IL PRESIDENTE



14. SEGRETERIA
C. Tuccillo
